

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 83

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,98MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: AET S.r.l. con sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P. I.V.A. n. 05051750635.

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società AET S.r.l. avente sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 P.I.V.A. n. 05051750635, con nota acquisita agli atti in data 13.10.2009 prot. n. 10935, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,98 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Surbo (LE), località "Cafore";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,98 MW da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con note prot. n. 11601 del 28 ottobre 2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società AET S.r.I., con nota del 31.12.2009 prot. n.14441, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. AOO_159 del 01.03.2010 n. 0003286, e prot. AOO_159 del 04.03.2010 n. 0003399 comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento;
- la Società AET S.r.l. con nota del 17.03.2010 Prot. n. 4182 dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 006826 del 03.05.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 maggio 2010;
- in sede di riunione di Conferenza, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni ed acquisite, il RUP faceva presente che, qualora le opere di connessione vengano autorizzate da ENEL con procedimento autonomo, verrà chiesta alla provincia conferma di tale autorizzazione. Diversamente la Società dovrà integrare l'istanza con il progetto relativo alle suddette opere di connessione; il RUP chiedeva quindi alla Società di far pervenire informazioni in merito entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale della riunione della Conferenza. Acquisiti, inoltre, gran parte dei pareri richiesti, il RUP invitava la Società a fornire le

integrazioni agli enti che ne hanno fatto richiesta;

- la Società AET S.r.l. con nota del 12.07.2010 Prot. n. 10934 comunicava di aver ottenuto un nuovo preventivo di connessione da ENEL, con il quale si passa da una soluzione tecnica in linea aerea ad una soluzione in cavo interrato. In tale occasione, la Società optava per eseguire in proprio l'iter autorizzativo delle opere di connessione, intendendo accorpare tali opere a quelle in corso di approvazione nell'ambito della procedura in oggetto. Con la stessa nota la Società inviava copia del progetto delle opere di connessione validato dal ENEL Distribuzione S.p.A.;
- la Società AET S.r.l. con nota del 29.07.2010 dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del "Progetto definitivo dell'impianto di connessione alla rete MT validato da Enel Distribuzione SpA in data 05/07/10";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 12208 del 04.08.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10.09.2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 5857 del 30.09.2010 - rileva che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo" e che l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ed in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore "rilevante" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; il cavidotto interrato sotto strada esistente, interessa in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "rilevante" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ed in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli Atlanti della Documentazione cartografica del PUTT/P- serie storico-culturale - si rileva l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici è interessata dall'area annessa di una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa -A.T.D. Beni Architettonici Extraurbani - Masseria Perrandina, sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.16 delle N.TA del PUTT/P.

Da approfondimenti di ufficio si rileva che il cavidotto di vettoriamento intercetta una componete del Sistema Botanico-Vegetazionale - A.T.D. Boschi e Macchie - sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle N.TA. del PUTT/P.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico con esclusione di una fascia pari a 100 m dalla Strada Provinciale 236, tale fascia infatti:

- interessa in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo di valore "rilevante, secondo cui gli indirizzi di tutela definiscono "Conservazione e Valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio"
- interessa l'area annessa di un Ambito Territoriale Distinto Beni Architettonici Extraurbani Masseria Perrandina
- è collocata a ridosso di un tracciato viario ad alta fruizione visiva (Strada Provinciale 236) Inoltre questo ufficio prescrive, in suddetta area di 100 m, la piantumazione di alberi da frutto, con essenze simili a quelle già presenti nei lotti a sud dell'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Inoltre in merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza delta recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento,

l'impianto di siepi perimetrali con essenze simili a quelle presenti nei lotti a sud dell'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interramento sotto strada esistente, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

La Società, in data 05.10.2010, ha presentato presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo gli elaborati grafici che evidenziano il rispetto delle prescrizioni dettate da Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota 5857 del 30.09.2010, e una dichiarazione del progettista e del proponente sul rispetto della potenza di 2,98 MW dell'impianto.

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Attività Estrattive Struttura di Lecce con nota prot. n. 7076 del 23.08.2010 trasmette modulo parere nel quale rilascia il NULLA OSTA, per quanto di competenza. Eventuali variazioni alla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, dovranno rispettare la distanza di 20 m. da possibili cave, ai sensi dell'art. 104 comma 1 b del DPR 128/59.
- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Servizio Lavori Pubblici Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP con nota prot. n. 80245 del 09.09.2010 comunica che tale progetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi.
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale Agricoltura Lecce con nota prot. n. 52029 del 08.06.2010 comunicava che, per quanto di stretta competenza di questo Ufficio, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, fatto salve le seguenti prescrizioni, come previste dalla nota n. 0017066 dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di cui sopra:
- 1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
- 2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere dì facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
- 3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni dì 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra V interno e l'esterno all'area:
- 4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine:
- 5. non è consentita la costruzione di piste air interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che Je stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggiò e il transito dei mezzi.;
- 6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- 7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il

controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

- 8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Sezione Provinciale Lecce con nota prot. n. 9666 del 17.05.2010 comunica che il territorio ricadente nel Comune di Surbo (LE) non è sottoposto a Vincolo Idrogeologico;

Qualora la realizzazione dell'impianto di cui sopra comportasse il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali o/o taglio della macchia mediterraneo; occorre la nostra preventiva autorizzazione in base al Regolamento Regionale n.10 del 30/06/2009.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. n. 33497 del 19.04.2010 rileva che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative con i parametri ambientali (idrografia superficiale e sotterranea, vincolo sismico, geomorfologia), rientranti nelle materie di questo Ufficio, pertanto, nulla - osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di e.e. da fonte fotovoltaica di cui all'oggetto.

Si fa rilevare, in ogni caso, che eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre dagli stessi risulta che l'intervento produttivo è previsto in zona agricola w El"

Qualora il comune di SURBO che legge per conoscenza dovesse rilevare per il caso in esame che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere a questo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U. 380/01.

Infine dall'esame degli atti non si evince come si farà fronte alle esigenze idriche del complesso produttivo. Pertanto si fa presente che qualora dovesse essere necessaria la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta proponente dovrà fare richiesta preventiva a questo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione.

- ARPA PUGLIA Dipartimento provinciale di Lecce con nota prot. n. 42826 del 10.09.2010 esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per i motivi di seguito indicati:
- 1. mancanza, da parte del proponente, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. richiesta a norma dell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 numero 2, lettera e), come modificato dall'art. 27 co. 43 della L. 99/2009, in quanto impianto industriale per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW, anche in considerazione delle notevoli dimensioni dell'impianto;
- 2. il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'impianto ricade in ambito territoriale esteso "C" del PUTT/P regionale;
- 3. il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'impianto ricade in ambito territoriale distinto "Zona a gestione sociale" del PUTT/P regionale;
- 4. assenza di informazioni tecniche, relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità degli stessi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso, se previsto;
- 5. assenza di apposita planimetria riportante evidenze di coerenza dell'insediamento produttivo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della stessa provincia;
- 6. al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, prevedere l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione o pali in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento.
- La Società, in sede di riunione di Conferenza del 10.09.2010 espone le sue controdeduzioni relative al

parere ARPA - DAP Lecce prot. n. 42826 del 10.09.2010, dichiarando che:

- " in merito al punto 4 del parere ARPA del 10.09.2010, si fa presente che nel progetto non è previsto l'impianto di illuminazione esterna. Si fa presente che qualora si dovesse provvedere in seguito ad inserire tale impianto, ciò verrà fatto in conformità alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso.
- " In merito al punto 5 si fa presente che la planimetria di coerenza dell'insediamento produttivo con il PTCP della Provincia di Lecce è riportata nella specifica relazione che qui si allega.
- " In merito a quanto richiesto al punto 6, sempre dello stesso parere del 10.09.2010, si fa presente che quanto richiesto in tale punto è già documentato e soddisfatto negli elaborati progettuali depositati.
- PROVINCIA DI LECCE Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica con nota del 22.07.2010 chiedeva alla società di integrare la documentazione depositata con gli elaborati indicati, al fine di completare l'istruttoria relativa alla compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Con nota del 13.10.2010 comunica l'esito dell'istruttoria effettuata sulla scorta degli elaborati tecnici pervenuti.

Come risulta dallo stralcio della tavola di PT.C.P. allegato alla "Relazione di compatibilità al P.T.C.P. della Provincia di Lecce", il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009, non contiene indicazioni per l'area oggetto dell'intervento.

Il progetto propone la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica; l'intervento è ricompreso tra gli scenari energetici innovativi previsti dall'art. 3.1.4.1 e seguenti delle Norma Tecniche di Attuatone del P.T.C.P..

Pertanto, per quanto innanzi esposto, il progetto esaminato RISULTA COMPATIBILE con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Infine, per quanto attiene alla coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano faunistico-venatorio vigente, sulla base dell'istruttoria d'ufficio, si esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- PROVINCIA DI LECCE Settore Territorio e Ambiente Servizio Ambiente e Polizia Provinciale con nota prot. n. 40673 del 06.05.2010 fa presente che tale progetto rientra nell'ambito della normativa sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare nella procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, ali. IV alla parte II punto 2 lett. c/e.
- La PROVINCIA DI LECCE Settore Territorio e Ambiente Servizio Ambiente e Polizia Provinciale con nota prot. n. 83042 del 18.10.2010 trasmette il parere espresso dai competenti Uffici della Provincia:
- 1. L'Ufficio Emissioni, relativamente ai campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto, in relazione alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto.
- 2. L'Ufficio Rifiuti, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo e gestione acque meteoriche, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:
- per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato Al del Piano Direttore:
- i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini dì contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto.
- 3. L'Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, rilascia il seguente parere, per quanto di competenza: il sito di localizzazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in
- Aree protette nazionali ex L. 394/91;
- Aree protette regionali ex L.R. 19/97;

- pSIC (proposti siti di importanza Comunitaria) di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- ZPS (zone a Protezione Speciale) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- Zone umide di cui alla convenzione di Ramsar.
- PROVINCIA DI LECCE Settore Lavori Pubblici e Mobilità con nota del 29.09.2010, comunica che riguardo l'esecuzione delle opere di mitigazione visiva previste (nella tav. 6) con l'utilizzo di specie vegetali compatibili con il modello di vegetazione potenziale con la destinazione d'uso dell'area, si prescrive l'utilizzo, lungo i tre lati della recinzione visibili dalla S.P. n. 236, di siepe costituita da essenze arboree con fogliame fitto di altezza almeno pari a quella del sistema struttura modulo (2,50 metri circa). Considerato, inoltre, che nel progetto è prevista la creazione di un accesso all'impianto direttamente dalla S.P., si rilascia parere sfavorevole alla sua formazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, in quanto non sussistono le distanze minime da altri accessi così come previsto dall'art. 45 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. L'accesso dovrà avvenire solo attraverso la confinante strada vicinale, pertanto si chiede di adeguare la suddetta tav. 6 del progetto nella parte riguardante la "sistemazione ingresso piazzale locali di servizio" e "recinzione perimetrale esterna ed interna" alle suddette prescrizioni.

Sospendeva, quindi, il procedimento in attesa di quanto richiesto.

Con nota prot. n. 81841 del 13.10.2010, la PROVINCIA DI LECCE - Settore Lavori Pubblici e Mobilità comunica che la Società "aet ' ha presentato, con nota pervenuta agli atti con prot. n. 81578, richiesta di riesame per le seguenti considerazioni:

- 1. il progetto non prevede di creare un nuovo accesso ma di adeguare e regolarizzare l'accesso già esistente;
- 2. quella che, dalle planimetrie catastali, sembra essere una strada vicinale è, invece, una striscia di terreno di proprietà del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi acquisita per esproprio per la realizzazione dell'impianto idrico consortile.

Sentito il tecnico Responsabile del Gruppo si è verificato, con apposito sopralluogo. che hanno fondamento le osservazioni presentate dalla richiedente. Pertanto in base allo stato attuale dei luoghi non vi sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'accesso sulla S.P. n. 236 "Surbo-Casalabate", così come riportato negli allegati tecnici progettuali, ai sensi dell'art. 22 e. 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e dell'art. 45 e. 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. Analogamente, in base alla configurazione attuale dei siti, i lavori di formazione della recinzione, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e dell'art. 26 e. 4 lett. b) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, non presentato elementi ostativi al rilascio del parere di competenza. Resta fermo l'obbligo per la Soc. aet S.r.I, di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione, facendone successiva richiesta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di questa Provincia.

- Comune di Surbo Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. n. 9446 Prot. UTC n. 1560 del 14.05.2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti:
- 1. Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica sia presentata copia del Titolo di Proprietà;
- 2. Siano salvaguardati e/o ripristinati i muretti a secco esistenti che delimitano la proprietà;
- 3. La rete di recinzione dell'area per le parti che poggiano a terra queste devono essere staccate per almeno 30 cm. di altezza, ciò per consentire il passaggio della fauna presente sul territorio;
- 4. L'area antistante il parco sino alla strada provinciale sia piantumata con essenze mediterranea di alto fusto:
- 5. Locali di servizio siano realizzati con materiali e tecniche tipiche della campagna salentina.

Comune di Surbo - Settori Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. n. 2692 del 07.09.2010 in relazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato della tensione nominale 20 KV non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Precisa che il percorso dell'intervento in oggetto interessa alcune strade del centro urbano per le quali dovranno essere inderogabilmente ripristinate secondo le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio della presente e quindi lo stesso si

dovrà comunicare nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali;

- il ripristino degli scavi deve essere eseguito nel rispetto di tutte le condizioni riportate di seguito:
- lo scavo dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzalo con legante naturale debitamente compatto fino ad ottenere la consistenza ottimale, tale da evitare ulteriori cedimenti sotto l'azione del traffico:

Per la parte che interessa il piano viabile bitumato, l'intervento dovrà essere cosi realizzato:

- riempimento colmato per 20 cm con pietrisco e pietrischetto ben compattato con rullo;
- bynder avente spessore 7 cm.
- conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tnpperino) avente spessore di 3 cm

Per la parte che interessa il piano viabile di recente bitumatura dovrà essere eseguito nei seguente modo

- riempimento colmato per 20 cm con pietrisco e pietrischetto ben compattato con rullo;
- bynder avente spessore 7 cm.;
- ripristino di metà carreggiata mediante posa di conglomerato bituminoso dei tipo chiuso (tappetino) avente spessore di 3 cm.;
- che prima della posa in opera del tappetino di usura è fatto obbligo, all'impresa esecutrice dei lavori, di provvedere alla fresatura del bynder fino a 1.00 m circa dallo scavo realizzato;
- comunicazione del termine di ultimazione dei lavori.
- Città di Lecce Settore Urbanistica Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot. n. 2692 del 07.09.2010 rilascia il nulla osta per la costruzione e l'esercizio di linea MT a 20 kV in cavo interrato necessaria per la connessione di un impianto fotovoltaico (codice rintracciabilità ENEL TOO 14472) da realizzarsi nel Comune di Surbo in loc. Cafore della potenza di 2.98 Mvvp in conformità del progetto a firma dell'ing. Fernando Apollonio ed allegato all'istanza presentala dalla soc. AET srl ed acquisita al prol. gen. di questo Comune in data 30/06/2010 col n. 86854.

Il presente nulla osta viene rilascialo limitatamente al tratto di linea ricadente nel Comune di Lecce, a condizione che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle normative edilizie ed ambientali (normative in materia di fonti di inquinamento elettromagnetico ed acustico) ed assume carattere endoprocedimentale nell'ambito del procedimento disciplinato dal R.D. n. 1775/1933. D. Lgs. n. 96/99 e 1..R. n. 25/08. posto in capo alla Provincia di Lecce e soggetto a D.I.L. ai sensi dell'art. 4 della richiamata L.R. n. 25/08.

E' fatto obbligo alla società richiedente, prima dell'effettivo inizio dei lavori, il deposito presso questo ufficio della STMG da parte di ENEL ai sensi della Delibera AEEG n. 281/05.

- ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio igiene e Sanità Pubblica con nota Prot. n. 16/590/RU Prot. n. 16/565/ED del 14.09.2010 comunica che in relazione al progetto specificato in oggetto ed alla integrazione del 19.07.10 relativa all'impianto di connessione alla rete MT, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione tecnica, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime Parere Favorevole alla realizzazione dell'Impianto alle seguenti condizioni:
- " Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
- " Che, per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08-07.03;
- " Che la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti.
- Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo. Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Servizi, Uffici, ecc. per effetto di disposizioni legislative e/o regolamenti in vigore.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto Lecce con nota Prot. n. 14311 del 05.10.2010 fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs n.42 del 22/01/2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota Prot. n. 7597 del 14.05.2010 comunica che nel territorio interessato dalle opere non ricadono aree sottoposte a vincolo in base al D. Lgs. 42/04.

La carta archeologica prodotta dalla suddetta Società ad integrazione del progetto non ha evidenziato aree di concentrazione di frammenti fittili negli immobili interessati dall'impianto, ma la carta di visibilità dei suoli documenta estesi settori di terreno con media e scarsa visibilità di superficie nelle zone dove andrà posizionato l'impianto, aree che, pertanto, potrebbero celare testimonianze archeologiche.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, poiché l'opera da realizzarsi investe un comprensorio territoriale in cui numerosi sono i rinvenimenti archeologici e numismatici e le segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato, senza soluzione di continuità, periodi diversi, compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale, richiede il controllo archeologico continuativo per tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno, ivi compresi la rimozione di alberi e ceppaie, le strutture di recinzione, l'edificio tecnico destinato ad accogliere i dispositivi elettrotecnici necessari al funzionamento dell'impianto, le vie di circolazione interne, il posizionamento delle strutture di sostegno dei moduli, la linea interrarti MT da realizzare a partire dal sito dell'impianto.

Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali approfondimenti d'indagine.

- "Tutte le attività legale al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.
- "Si fa presente che l'onere economico per la sorveglianza archeologica e per le indagini archeologiche dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati.
- " Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire In luce nel corso dei lavori.
- " Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio.
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto con nota Prot. n. 16744 del 16.11.2010, in riferimento al progetto dell'impianto di connessione alla rete MT trasmesso dalla Società, non riscontra motivi ostativi all'esecuzione delle opere. Si conferma, pertanto, il parere espresso in sede di Conferenza di Servizi del 17/05/2010, e si richiede che il controllo archeologico continuativo sia esteso a tutte le opere di collegamento dalla MT/BT, già esistente, all'area dell'impianto fotovoltaico da alimentare, ivi comprese le cabine di consegna e sezionamento.
- Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 23930 del 09.08.2010 comunica che non è coinvolta nelle procedure autorizzative in quanto non sono interessale particelle intestate a Demanio dello Stato.
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce con nota Prot. n. 6596 del 12.04.2010 comunica che l'attività in argomento non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.5.1959 nr. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 e di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27.04.55 n° 547.

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Lecce con nota Prot. n. 15105 del 06.08.2010, con riferimento all'istanza presentata in data 17.03.2010, intesa ad ottenere il Parere Preventivo sul progetto relativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, comunica che l'attività in argomento non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 ed al D.P.R. 26.5.1959 nr. 689 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al

D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 e di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27.04.55 n° 547.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli con nota Prot. n. 4247 del 16.08.2010 comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto ATTUALMENTE non interessa zone vincolate da titoli minerari.

Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società A. E. T. (Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni) S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 11955 del 14.09.2010 rilascia ai sensi dell'art 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.

Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc.

Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione fasciato dalla AET Sri in data 30/06/2010 e registrato a LECCE senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933. dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs.)]/08/2003n.259.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota Prot. n. 11395 del 09.09.2010, acquisiti gli elaborati progettuali relativi all'impianto ed alle opere di connessione, e analizzata la documentazione complessivamente resa disponibile evince quanto segue:
- a) l'intervento in progetto consiste nella costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 2980 kWp ubicato in località "CAFORE", nell'area rurale a Nord-Ovest del Comune di Surbo (LE); il sito ospitante l'impianto insiste sulle p.lle 260 283 284 285 286 287 288 al Fg. 7 del N.C.T. del Comune di Surbo (LE), in area non vincolata dal PAI. vigente;
- b) l'impianto viene connesso alla esistente Cabina Secondaria MT/BT 24343 di Enel Distribuzione S.p.A. (sita in via Ferdinando Vallese, nel Comune di Lecce) mediante una linea elettrica interrata MT 20 kV di nuova realizzazione, avente lunghezza pari a circa 7900 m;
- c) e) il cavidotto interrato viene posato lungo la viabilità pubblica con canalizzazione di tipo B (profondità di interramento pari ad 1,0 m);
- d) il tracciato del cavidotto attraversa, per un tratto di circa 120 m, alcune aree (situate a sud del comprensorio urbano del Comune di Surbo) classificate a bassa pericolosità idraulica (area BP), media pericolosità idraulica (area MP), alta pericolosità idraulica (area AP) dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI.) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione n. 39 del 30/11/2005 ed aggiornato con Deliberazione n. 310 del 21/12/2006 relativamente al Comune di Surbo (LE);
- e) si prevede l'installazione di n. 1 cabina di consegna in box prefabbricato di dimensioni (766 x 364 x 269 cm); il manufatto ricade al Fg. 7 p.lla 284 del N.C.T. del Comune di Surbo (LE), in territorio non vincolato dal PAI. vigente;
- f) si prevede l'installazione di n. 1 cabina di sezionamento in box prefabbricato di dimensioni (403 x 250

x 269 cm); il manufatto ricade al Fg. 14 p.lla 1326 del N.C.T. del Comune di Surbo (LE), in territorio non vincolato dal PAI. vigente.

Atteso che gli interventi in aerea AP, in area MP ed in area BP sono disciplinati dagli artt. 4,7,8,9 delle Norme tecniche di Attuazione del PAI. (N.T.A. del PAI.), questa Autorità di Bacino della Puglia, per quanto di propria competenza ed in ordine ai vincoli vigenti esprime parere di conformità al PAI. per il progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni per le opere e/o attività da realizzarsi nelle aree di cui al precedente punto d):

- siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;.
- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
- le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori nonché le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- il ricoprimento della trincea di posa venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre, il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi dovrà possedere caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e dovrà essere opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti.

Infine, corre obbligo informare le Amministrazioni e la Società in indirizzo che dal quadro di conoscenze reso disponibile dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia emerge la presenza di depressioni morfologiche a carattere endoreico nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico e nell'intorno del centro abitato del Comune di Surbo; occorre inoltre segnalare che l'area circostante il punto di connessione dell'impianto alla rete MT di Enel Distribuzione (Cabina Secondaria MT/BT 24343 di Enel Distribuzione S.p.A., sita in via Ferdinando Vallese nel Comune di Lecce) è soggetta a possibili fenomeni di allagamento.

Sebbene le informazioni desumibili dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia non abbiano al momento valore formale, si consiglia al R.U.P. di valutare l'opportunità di richiedere all'istante uno studio idrologico ed idraulico che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica (così come definita all'art. 36 delle N.T.A.) per gli interventi previsti nelle aree citate sopra, atteso che in mancanza di adeguati approfondimenti questa Autorità è da ritenersi totalmente sollevata da ogni responsabilità economica e penale conseguente ai danni prodotti da eventi meteorici di qualsivoglia entità sulle persone o sulle cose.

La Società, nella persona del tecnico progettista, in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 10.09.2010, dichiara che nelle Relazioni Idrogeologica ed Idraulica ha ottemperato alla Verifica delle condizioni idrauliche (come definito dall'art. 36 delle NTA) per gli interventi programmati.

- Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" con nota Prot. n. 11395 del 09.09.2010 informa che nulla osta da parte di questo Ente al rilascio della stessa, in quanto il costruendo impianto non provoca interferenze con distretti irrigui in esercizio o programmi consortili.
- Il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 10.09.2010 prescrive alla Società una comunicazione all'inizio lavori per verificare che la realizzazione sia conforme alla proposta progettuale
- Comando Militare Esercito "PUGLIA" con nota Prot. n. 11663 del 25.06.2010 concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai lini della gestione delle misure generali di tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota Prot. n. 22715 del 06.05.2010 rappresenta che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento.
- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota Prot. n. 27092 del 17.05.2010 comunica che in relazione all'stanza pervenuta si rilascia il nulla osta dell'A-M., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione in oggetto.
- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota Prot. n. 21601 del 26.03.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.
- ENAV AOT con nota Prot. n. 21601 del 26.03.2010 rappresenta che le opere, data la loro collocazione ed altezza, non comportano implicazioni per quanto di competenza.
- Acquedotto Pugliese S.p.A. con modulo parere acquisito al protocollo dell'Ufficio Energia in data 15.09.2010 con n. 13469, dichiara che dall'esame della variante trasmessa in data 12/07/2010 è emerso che il cavidotto in progetto interferisce con le reti urbane in gestione AQP. Pertanto la Società esecutrice delle opere dovrà richiedere preventivamente ad AQP le planimetrie delle reti e concordare sopralluoghi al fine di valutare tali interferenze.
- SNAM Rete Gas con nota Prot. C.BA/Ghi / 116/cg del 06.04.2010 comunica che i lavori descritti nella documentazione acquisita NON interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà.
- Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. con nota Prot. 1596 del 29.04.2010 comunica che le opere riportate in oggetto non ricadono nella fascia di rispetto, pari a m. 30.00 da ciascuna rotaia, sottoposta alla competenza delle Ferrovie, per la realizzazione di manufatti od opere in genere, né i cavidotti di connessione all'ENEL dell'impianto da realizzare, attraverseranno linee delle FSE.
- Enel Distribuzione S.p.A. prot. n. 0619226 del 11.09.2009 trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "IPERCOOP".

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 01.10.2009, quando la stessa dichiara di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione, e chiede che il relativo procedimento autorizzativo venga eseguito da Enel Distribuzione S.p.A..

La Società AET S.r.I., in data 08.04.2010, in seguito ad un incontro tecnico avvenuto in data 08.04.2010 fra i tecnici di Enel e quelli di AET, chiede alla Società Enel Distribuzione S.p.A. di aggiornare con la massima urgenza possibile il preventivo di connessione n. 0619226 del 11.09.2009, prevedendo l'impiego di cavi interrati in luogo della prevista linea aerea.

Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0477178 del 19.05.2010 - trasmette alla Società proponente la STMG aggiornata che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina secondaria MT/BT "PI 1 TAN.EST".

Tale soluzione prevede:

- Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
- Manufatto cabina + allestimento
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
- Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto

Tale Soluzione di connessione ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 05.07.2010.

In ordine alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa quanto

segue:

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:
- "La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:
- "B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe":

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- il procedimento in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

RILEVATO che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il legale rappresentante della Società AET S.r.l. ha depositato il contratto di compravendita del fondo rustico censito nel Catasto Terreni del Comune di Surbo al foglio 7, partt. 260, 283, 284, 285, 286, 287, 288, con il quale ha acquisito piena proprietà e disponibilità dell'immobile acquistato.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. AOO_159 del 14.10.2010 n. 0014690 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010."
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 del 14.10.2010 n. 0014690 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,98 MW, ubicato nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore";

e delle seguenti opere connesse:

- " Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
- " Manufatto cabina + allestimento
- "Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
- " Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto.
- In data 27.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società AET S.r.l. e il Comune di Surbo la Convenzione, e tra la Regione Puglia e la Società AET S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08.02.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 12335 e della Convenzione al repertorio n. 12336;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 83 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,98 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Surbo (LE) - Contrada "Cafore".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Società AET S.r.l. avente sede legale in Lecce, Via Chiatante, n. 72/74 - P.I.V.A. n. 05051750635 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,98 MW, ubicato nel Comune di Surbo (LE), località "Cafore";
- e delle seguenti opere connesse:
- " Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna)
- "Manufatto cabina + allestimento
- "Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 8800 m
- " Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società AET Sr.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- 3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- 3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente

decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.
- Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune competente.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Davide F. Pellegrino